

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
SPERIMENTALE DI MAMMOGRAFIA CON RAGGI X DA SINCROTRONE TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE DA UNA PARTE ED ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE,
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DALL'ALTRA PARTE**

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS) il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016,

E

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in prosieguo denominata "Azienda", con sede legale in Via Giovanni Sai, 1-3 – 34128 Trieste, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola Delli Quadri, nato ad Agnone (IS) il 1° novembre 1947, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Azienda, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con D.G.R. n. 694 del 28 aprile 2016,

DA UNA PARTE

Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni (già Sincrotrone Trieste S.C.p.A.), in prosieguo denominata "Elettra", con sede legale in S.S. 14, Km 163,5, Area Science Park – 34149 Basovizza (Trieste), in persona del Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore, prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma, il 14 luglio 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Elettra, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2014,

DALL'ALTRA PARTE

di seguito indicate singolarmente come la "Parte", congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- in data 25 novembre 2011 l'Università degli Studi di Trieste, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste) da una parte e la Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni (ora Elettra - Sincrotrone Trieste, Società

Consortile per Azioni) dall'altra hanno sottoscritto una Convenzione per lo svolgimento dell'attività sperimentale di mammografia con raggi X da sincrotrone, sulla base delle premesse enunciate in detta convenzione e che si intendono qui richiamate e confermate;

- l'art. 11 della Convenzione prevede che la stessa abbia una durata di 5 anni e che alla scadenza le Parti possano rinnovarla in forma scritta per un ulteriore quinquennio;

- in vista della scadenza, l'Università degli Studi di Trieste, su richiesta della referente e responsabile dell'attività per l'Ateneo, prof.ssa Renata Longo, ha manifestato alle altre Parti l'intenzione rinnovare la convenzione (email dell'11 ottobre 2016);

- sia l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nota del Direttore Generale sottoscritta digitalmente e inviata via PEC alle altre Parti il 25 ottobre 2016) che Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni (nota dell'Amministratore Delegato sottoscritta digitalmente e inviata via PEC alle altre Parti il 28 ottobre 2016) hanno confermato la propria volontà di rinnovare la convenzione per un ulteriore quinquennio alle stesse condizioni del testo vigente;

- è necessario sottoscrivere un atto di rinnovo della convenzione in essere tra le Parti modificando le disposizioni di contenuto non più attuale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Rinnovo

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente atto di rinnovo.
2. La Convenzione per lo svolgimento dell'attività sperimentale di mammografia con raggi X da sincrotrone stipulata fra le Parti in data 25 novembre 2011 è rinnovata per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni a far data dal 25 novembre 2016 nel medesimo testo, fatte salve le modifiche di cui all'articolo 2.

Articolo 2 – Modifiche al testo della Convenzione

1. L'articolo 14 ("Informativa relativa al trattamento dei dati"), comma 6 si intende così modificato: "Il titolare del trattamento per l'Università s'identifica nella figura del Rettore pro

tempore, che si avvale dei responsabili della sua struttura”.

2. L'articolo 14, comma 7, si intende così modificato: “Il titolare del trattamento per l'Azienda s'identifica nella figura del Direttore Generale pro tempore, che si avvale dei responsabili della sua struttura”.
3. L'art. 14, comma 8, si intende così modificato: “Il titolare del trattamento per Elettra s'identifica nella figura dell'Amministratore Delegato pro tempore, che si avvale dei responsabili della sua struttura.”
4. Tutti i riferimenti a specifici atti normativi contenuti nel testo si intendono completati dalla dicitura “e successive integrazioni e modificazioni”. Qualora la materia disciplinata da tali atti venga disciplinata da un nuovo atto normativo, le modifiche operanti ex lege si intenderanno automaticamente accolte nella Convenzione, mentre per le rimanenti che si rendessero necessarie le Parti adegueranno la Convenzione mediante accordi scritti.

Articolo 3 – Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Maurizio Fermeglia - sottoscritto digitalmente –

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Dott. Nicola Delli Quadri - sottoscritto digitalmente –

Il Presidente ed Amministratore Delegato di Elettra – Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni

Prof. Alfonso Franciosi - sottoscritto digitalmente –

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.